



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TITOLO I ***Disposizioni Generali***

Articolo 1 ***Oggetto e finalità***

1. Il presente Regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per la istituzione e il conferimento, mediante selezioni pubbliche, degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di seguito denominati anche “*assegni*”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I titolari degli assegni svolgono, nel rispetto delle direttive impartite dai Responsabili Scientifici e in stretta collaborazione con i docenti e i ricercatori universitari, ma in piena autonomia e senza orario di lavoro predeterminato, le relative attività tecniche, scientifiche e di ricerca.
3. Ai titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere affidati, con il loro consenso e senza che da ciò derivino, in loro favore, diritti di alcun genere, attività didattiche integrative, limitatamente a temi attinenti alle ricerche in corso e previo parere favorevole degli organi competenti.

Articolo 2 ***Requisiti***

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il Dipartimento o la Struttura di Ricerca che, sulla base di motivate esigenze scientifiche e di ricerca, attiva o propone di attivare una procedura di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca può prevedere o richiedere che, nel bando, il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, sia considerato requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione.
3. In assenza di tale previsione, i predetti titoli costituiscono, in ogni caso, titolo preferenziale ai fini del conferimento dell'assegno.
4. Per i candidati in possesso di titoli di studio o accademici conseguiti all'estero, la Commissione Esaminatrice della procedura di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è tenuta a pronunciarsi in merito alla equivalenza dei predetti titoli ai soli fini della ammissione alla selezione.
5. E' escluso dalle procedure di selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca il personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, della Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, la Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e della Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Sono, altresì, esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o un ricercatore universitario che afferisce al Dipartimento ovvero alla Struttura di Ricerca che attiva o propone di attivare la procedura, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Procedure di selezione per il conferimento degli assegni

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere conferiti mediante la attivazione di procedure di selezione che prevedano:
 - a) la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse di Dipartimenti e altre Strutture di Ricerca;
 - b) la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi o progetti di ricerca, dotati di propri finanziamenti.
2. Nella ipotesi di cui al comma 1, lettera a), le procedure di selezione vengono attivate ed espletate a cura delle competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale.
3. Nella ipotesi di cui al comma 1, lettera b), le procedure di selezione vengono attivate ed espletate a cura dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca alle quali sono state assegnate le risorse finanziarie destinate alla istituzione e al conferimento degli assegni.
4. E' possibile riservare una quota degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.

Articolo 4

Finanziamento degli assegni

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere finanziati, in tutto o in parte, con appositi stanziamenti previsti nel bilancio di ateneo e nei bilanci dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca e con i contributi provenienti da altri soggetti, sia pubblici che privati.
2. Annualmente, il Senato Accademico:
 - a) provvede alla ripartizione dello stanziamento previsto nel bilancio di ateneo tra i Dipartimenti e le altre Strutture di Ricerca;
 - b) destina le risorse finanziarie così ripartite alla istituzione e al conferimento di assegni:
 - 1) per lo svolgimento di attività di ricerca nelle aree scientifiche di interesse dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca;
 - 2) per la realizzazione di specifici programmi o progetti di ricerca.
3. Le aree scientifiche di cui al comma 2, lettera b), punto 1), vengono individuate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca alle quali sono state assegnate le risorse finanziarie destinate alla istituzione e al conferimento degli assegni.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), punto 1), dovranno essere attivate le procedure di selezione secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e comma 2, del presente Regolamento.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), punto 2), dovranno essere attivate le procedure di selezione secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 3, del presente Regolamento.
6. Le risorse finanziarie assegnate direttamente ai Dipartimenti e alle altre Strutture di Ricerca per il conferimento di assegni destinati alla realizzazione di specifici programmi o progetti di ricerca debbono essere impegnate entro dodici mesi dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione.

7. Ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza all'uopo fissato, verrà presa in considerazione la data della seduta nella quale il Consiglio del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente ha deliberato la istituzione dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca e la attivazione della relativa procedura di selezione.
8. Qualora non vengano impegnate entro il termine stabilito, le risorse finanziarie destinate alla istituzione e al conferimento degli assegni non potranno essere più utilizzate e, limitatamente alla quota parte delle stesse non ancora impegnata, dovranno essere restituite.

Articolo 5

Durata

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili o prorogabili secondo le procedure specificate nell'articolo 6 del presente Regolamento.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni per la collaborazione alla attività di ricerca, compresi eventuali proroghe e/o rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. Con riferimento sia agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che ai contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche se in atenei diversi, statali, non statali o telematici, o negli enti e nelle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 5, del presente Regolamento non può, in ogni caso, superare i dodici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
5. Gli assegni possono essere prorogati/rinnovati anche per una durata inferiore ad un anno ed, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

Articolo 6

Proroga e Rinnovo

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca possono essere prorogati o rinnovati nel rispetto dei limiti temporali fissati dall'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui sia ritenuta necessaria la prosecuzione delle attività di ricerca e venga garantita la relativa copertura finanziaria, è possibile prorogare, prima della sua scadenza, il termine di durata dell'assegno.
3. Nel caso in cui sia già scaduto il termine di durata dell'assegno, è possibile, laddove sussistano motivate e documentate esigenze e venga garantita la relativa copertura finanziaria, procedere al suo rinnovo.
4. Il rinnovo dell'assegno richiede, comunque, la attivazione delle medesime procedure previste per la istituzione e il conferimento "ex novo" degli assegni.

Articolo 7

Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante al titolare dell'assegno è determinato nel rispetto dei limiti fissati con apposito Decreto Ministeriale e viene corrisposto in rate mensili posticipate.
2. Agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) in materia previdenziale, le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;

- c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 ottobre 2007, n. 247;
 - d) in materia di congedo per malattia, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 è integrata, con oneri a carico del bilancio di ateneo, fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

Articolo 8

Valutazione delle attività di ricerca

1. I titolari dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca sono soggetti, con cadenza periodica, a valutazione e dovranno redigere, a tal fine, dettagliate relazioni scritte sulle attività di ricerca svolte, da sottoporre all'esame del Responsabile Scientifico, che provvederà ad approvarle, esprimendo, nel contempo, il proprio motivato giudizio.
2. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare e ad illustrare al Rettore ed al Direttore del Dipartimento i risultati conclusivi delle attività svolte in un apposito seminario o con altre forme definite dal Responsabile Scientifico.
3. I risultati delle attività di ricerca svolte dal titolare dell'assegno dovranno essere riportati nella relazione annuale sulle attività di ricerca del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente.

Articolo 9

Divieto di cumulo ed incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a corsi di dottorato di ricerca con borsa o a corsi di specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Non è ammesso il cumulo tra più assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere, utili, a giudizio del Responsabile Scientifico, ad integrare, con soggiorni all'estero, le attività di ricerca.
3. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca previsti dal presente Regolamento non danno luogo a diritti per l'accesso ai ruoli del personale universitario.
4. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente e a condizione che:
 - a) l'attività di lavoro autonomo non determini un conflitto di interessi con l'attività di ricerca;
 - b) l'attività di lavoro autonomo sia dichiarata dal Responsabile Scientifico compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
 - c) l'attività di lavoro autonomo non rechi all'ateneo una qualsiasi forma di pregiudizio.
5. La titolarità dell'assegno per collaborazione ad attività di ricerca è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato.

TITOLO II

Disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in aree scientifiche di interesse di Dipartimenti e di altre Strutture di Ricerca

Articolo 10

Istituzione

1. Annualmente, il Senato Accademico provvede alla ripartizione dello stanziamento previsto nel bilancio di ateneo tra i Dipartimenti e le altre Strutture di Ricerca ai fini della istituzione e del conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Possono essere utilizzate, per le finalità di cui al comma 1, anche specifici contributi erogati da soggetti pubblici o privati.
3. Il Senato Accademico può destinare, in tutto o in parte, le risorse finanziarie disponibili alla istituzione e al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nelle aree scientifiche di interesse dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca.
4. Le aree scientifiche vengono individuate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca alle quali sono state assegnate le risorse finanziarie destinate alla istituzione e al conferimento degli assegni.
5. La proposta deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) all'area scientifica di interesse del Dipartimento o della Struttura di Ricerca;
 - b) al settore scientifico-disciplinare e alla tematica di ricerca individuati nell'ambito dell'area scientifica di interesse;
 - c) alla durata dell'assegno;
 - d) al trattamento economico spettante al titolare dell'assegno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - e) ai requisiti richiesti per la ammissione alla selezione;
 - f) ai titoli valutabili;
 - g) alle forme di controllo e di valutazione delle attività di ricerca svolte dal titolare dell'assegno, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente Regolamento;
 - h) al Responsabile Scientifico dell'assegno.
5. Nella proposta deve essere, inoltre, specificato se il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, debbano essere considerati requisiti obbligatori per l'ammissione alla selezione o titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'assegno.
6. Il Senato Accademico determina, altresì, i criteri per la valutazione dei candidati e dei progetti di ricerca da essi presentati.

Articolo 11

Procedure di selezione

1. In attuazione della delibera assunta dal Senato Accademico, il Rettore, con proprio Decreto, istituisce gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nelle aree scientifiche di interesse dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca alle quali sono state assegnate le relative risorse finanziarie ed autorizza la attivazione della procedura di selezione secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e comma 2, del presente Regolamento.
2. Il bando di selezione deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) al numero e alla durata degli assegni;
 - b) alle aree scientifiche, ai settori scientifico-disciplinari e alle tematiche di ricerca alle quali gli assegni si riferiscono;
 - c) alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
 - d) alle modalità di presentazione del progetto di ricerca;
 - e) al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande, che, comunque, non può essere inferiore a quindici giorni, che decorrono da quello successivo alla data di pubblicazione del bando;
 - f) ai requisiti richiesti per la ammissione alla selezione;
 - g) ai titoli valutabili;
 - h) alla prova orale, che consiste, di norma, in un colloquio;

- i) ai criteri di valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e della prova orale;
 - j) ai termini e alle modalità di convocazione dei candidati per l'espletamento della prova orale;
 - k) al trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari degli assegni, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 7 del presente Regolamento;
 - l) alle forme di controllo e di valutazione delle attività di ricerca svolte dai titolari degli assegni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente Regolamento;
 - m) ai diritti e ai doveri del titolari degli assegni.
3. Rientrano tra i titoli valutabili di cui al comma 2, lettera g), i seguenti titoli scientifici:
 - a) svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio;
 - b) conseguimento di diplomi di specializzazione, sia nel territorio nazionale che all'estero;
 - c) partecipazione a corsi di perfezionamento post-lauream, sia nel territorio nazionale che all'estero.
 4. E' fatta salva la possibilità di indicare direttamente nel bando il luogo e la data di svolgimento della prova orale.
 5. Il bando deve essere pubblicato mediante il suo inserimento nel Sito Web di Ateneo, nel Sito Web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e nel Sito Web dell'Unione Europea.
 6. Al fine di stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione, viene presa in considerazione esclusivamente la data in cui il bando è stato pubblicato mediante il suo inserimento nel Sito Web di Ateneo.
 7. Ogni candidato:
 - a) può presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione per una sola area scientifica;
 - b) deve utilizzare, per la presentazione della domanda di ammissione, il modello all'uopo predisposto dalla Amministrazione;
 - c) deve allegare alla domanda di ammissione le eventuali pubblicazioni ed ogni altro titolo ritenuto idoneo a comprovare la sua qualificazione professionale, la sua produzione scientifica, nonché la sua attitudine alla ricerca;
 - d) può presentare un solo progetto di ricerca, corredato da una scheda con una sintetica descrizione dei suoi contenuti e delle sue finalità.
 8. I progetti di ricerca presentati dai candidati saranno oggetto della prova orale.
 9. Laddove il bando di selezione lo preveda espressamente, i candidati residenti o domiciliati al di fuori dal territorio italiano potranno sostenere la prova orale con modalità a distanza, subordinatamente alla sua fattibilità tecnica, e potranno essere utilizzati, a tal fine, supporti informatici audio e video, purché sia possibile riconoscere con certezza la identità dei candidati e siano garantiti i principi di trasparenza e di pubblicità della selezione.
 10. Gli atti della procedura di selezione sono approvati dal Rettore, con proprio Decreto.
 11. La graduatoria finale viene pubblicata mediante il suo inserimento nel Sito Web di Ateneo.

Articolo 12

Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice viene nominata dal Rettore, con proprio Decreto, ed è composta da cinque docenti e/o ricercatori universitari.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da una unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrata nella Categoria D, Area Amministrativa Gestionale, designata dal Direttore Generale.
3. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio, di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, comunque esterni all'ateneo.

Articolo 13

Attribuzione dei punteggi

1. Ad ogni candidato, la Commissione Esaminatrice può attribuire un punteggio massimo pari a cento, così articolato:
 - a) titoli: fino ad un massimo di quaranta punti, di cui almeno venti punti sono riservati al titolo di dottore di ricerca o ad un titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, qualora i predetti titoli non siano stati richiesti come requisiti di ammissione alla selezione;
 - b) progetto di ricerca: fino ad un massimo di venti punti;
 - c) prova orale: fino ad un massimo di quaranta punti.
2. La Commissione Esaminatrice redige una graduatoria finale per ciascuna delle aree scientifiche per le quali è stata attivata la procedura di selezione, sommando, per ogni candidato, i punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nella valutazione del progetto di ricerca e nella valutazione della prova orale.

Articolo 14

Conferimento degli assegni

1. Gli assegni di cui al Titolo II del presente Regolamento vengono conferiti mediante la stipula di contratti di diritto privato tra il Rettore ed i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie finali della procedura di selezione.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati, decade dal diritto a fruire dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca colui che, entro il termine fissato per la stipula del relativo contratto, non lo sottoscrive.
3. Sia nella ipotesi contemplata nel comma 2 che nel caso di rinuncia all'assegno da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie finali, si procederà allo scorrimento delle stesse.
4. Le graduatorie sono valide per la durata massima di 6 mesi, che decorre dalla data della loro approvazione.
5. Nel contratto deve essere analiticamente specificato il programma delle attività di ricerca che il titolare dell'assegno, nell'ambito del progetto presentato, è tenuto a svolgere, nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche previste dall'articolo 8 del presente Regolamento.
6. Il Responsabile Scientifico può richiedere la proroga o il rinnovo dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente Regolamento.
7. L'eventuale proroga dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca deve essere autorizzata dal Rettore, con proprio Decreto, su parere del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente e previa delibera del Senato Accademico.

Articolo 15

Revoca dell'assegno e recesso

1. Nel caso in cui il titolare dell'assegno, dopo aver iniziato le attività di ricerca, non le prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per la intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute negligenze e/o inadempienze, ovvero venga espresso nei suoi confronti un giudizio negativo, il Responsabile Scientifico è tenuto a proporre la revoca dell'assegno, che dovrà essere disposta dal Rettore, con proprio Decreto, su parere del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente e previa delibera del Senato Accademico, con conseguente risoluzione di diritto del contratto.

2. Il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ha facoltà di recedere dal contratto dandone preavviso scritto almeno venti giorni prima al Rettore e al Responsabile Scientifico.

TITOLO III

Disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per la realizzazione di specifici programmi o progetti di ricerca

Articolo 16

Istituzione

1. Annualmente, il Senato Accademico provvede alla ripartizione dello stanziamento previsto nel bilancio di ateneo tra i Dipartimenti e le altre Strutture di Ricerca ai fini della istituzione e del conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il Senato Accademico può destinare, in tutto o in parte, le risorse finanziarie disponibili alla istituzione e al conferimento di assegni per la realizzazione di specifici programmi o progetti di ricerca.
3. Gli assegni possono essere finanziati, in tutto o in parte, anche dai Dipartimenti e da altre Strutture di Ricerca, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, o da soggetti, pubblici o privati, con propri contributi.
4. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca previsti dal Titolo III del presente Regolamento vengono istituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento o di altra Struttura di Ricerca, su proposta del Responsabile Scientifico del programma o del progetto di ricerca.
4. La proposta deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) ai settori scientifico-disciplinari e alle tematiche di ricerca individuati nell'ambito del programma o del progetto di ricerca;
 - d) al numero e alla durata degli assegni;
 - d) al trattamento economico spettante ai titolari degli assegni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - e) ai requisiti richiesti per la ammissione alla selezione;
 - f) ai titoli valutabili;
 - g) alle forme di controllo e di valutazione delle attività di ricerca svolte dai titolari degli assegni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente Regolamento;
 - h) al Responsabile Scientifico del programma o del progetto di ricerca.
5. Nella proposta deve essere, inoltre, specificato se il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, debbano essere considerati requisiti obbligatori per l'ammissione alla selezione o titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'assegno.
6. Il Consiglio del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente verifica, in sede di istituzione dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, la relativa copertura finanziaria.

Articolo 17

Procedure di selezione

1. In attuazione della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento o di altra Struttura di Ricerca, il Direttore del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente, con proprio Decreto, autorizza la attivazione delle procedure di selezione previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 3, del presente Regolamento per il conferimento degli assegni destinati alla realizzazione di specifici programmi o progetti di ricerca.
2. Il bando di selezione deve contenere tutte le indicazioni relative:

- a) al numero e alla durata degli assegni;
 - b) ai settori scientifico-disciplinari e alle tematiche di ricerca ai quali gli assegni si riferiscono;
 - c) alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione e al termine di scadenza fissato per la loro presentazione che, comunque, non può essere inferiore a quindici giorni, che decorrono da quello successivo alla data di pubblicazione del bando;
 - d) ai requisiti richiesti per la ammissione alla selezione;
 - e) ai titoli valutabili;
 - f) alla prova di esame, che consiste, di norma, in un colloquio;
 - g) ai criteri di valutazione dei titoli e della prova orale;
 - h) ai termini e alle modalità di convocazione dei candidati per l'espletamento della prova orale;
 - i) al trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari degli assegni, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 7 del presente Regolamento;
 - j) alle forme di controllo e di valutazione delle attività di ricerca svolte dai titolari degli assegni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del presente Regolamento;
 - k) ai diritti e ai doveri dei titolari degli assegni.
3. Rientrano tra i titoli valutabili di cui al comma 2, lettera e), i seguenti titoli scientifici:
 - a) svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio;
 - b) conseguimento di diplomi di specializzazione, sia nel territorio nazionale che all'estero;
 - c) partecipazione a corsi di perfezionamento post-lauream, sia nel territorio nazionale che all'estero.
 4. E' fatta salva la possibilità di indicare direttamente nel bando il luogo e la data di svolgimento della prova orale.
 5. Il bando deve essere pubblicato mediante il suo inserimento nel Sito Web del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente, di Ateneo, nel Sito Web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e nel Sito Web dell'Unione Europea.
 6. Al fine di stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione, viene presa in considerazione esclusivamente la data in cui il bando è stato pubblicato mediante il suo inserimento nel Sito Web del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente.
 7. Ogni candidato:
 - a) deve utilizzare, per la presentazione della domanda di ammissione, il modello all'uopo predisposto dalla Amministrazione;
 - b) deve allegare alla domanda di ammissione le eventuali pubblicazioni ed ogni altro titolo ritenuto idoneo a comprovare la sua qualificazione professionale, la sua produzione scientifica, nonché la sua attitudine alla ricerca.
 8. Laddove il bando di selezione lo preveda espressamente, i candidati residenti o domiciliati al di fuori dal territorio italiano potranno sostenere la prova orale con modalità a distanza, subordinatamente alla sua fattibilità tecnica, e potranno essere utilizzati, a tal fine, supporti informatici audio e video, purché sia possibile riconoscere con certezza la identità dei candidati e siano garantiti i principi di trasparenza e di pubblicità della selezione.
 9. Gli atti della procedura di selezione sono approvati dal Direttore del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente, con proprio Decreto.
 10. La graduatoria finale viene pubblicata mediante il suo inserimento nel Sito Web del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente.

Articolo 18

Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice viene nominata dal Direttore del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente ed è composta da tre docenti e/o ricercatori, dei quali:

- a) uno è il Responsabile Scientifico del programma o del progetto di ricerca;
 - b) gli altri due debbono essere inquadrati nel settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce l'assegno o in un settore scientifico-disciplinare ad esso affine.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Responsabile della Unità Organizzativa della Struttura di Ricerca che ha istituito l'assegno ed ha attivato la relativa procedura di selezione, ovvero, in caso di assenza o di indisponibilità di quest'ultimo, da una unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrata nella Categoria D, Area Amministrativa Gestionale, designata dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente.

Articolo 19

Attribuzione dei punteggi

1. Ad ogni candidato, la Commissione Esaminatrice può attribuire un punteggio massimo pari a cento, così articolato:
 - a) titoli: fino ad un massimo di cinquanta punti, di cui almeno venti punti sono riservati al titolo di dottore di ricerca o ad un titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, qualora i predetti titoli non siano stati richiesti come requisiti di ammissione alla selezione;
 - b) prova orale: fino ad un massimo di cinquanta punti.
2. La Commissione Esaminatrice redige una graduatoria finale sommando, per ogni candidato, i punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nella valutazione della prova orale.

Articolo 20

Conferimento degli assegni

1. Gli assegni di cui al Titolo III del presente Regolamento vengono conferiti mediante la stipula di contratti di diritto privato tra il Direttore del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente ed i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale della procedura di selezione.
2. Le informazioni relative alla stipula dei nuovi contratti ed agli eventuali rinnovi o proroghe devono essere inserite, nella banca dati ministeriale, dall'Unità Organizzativa che ha attivato la relativa procedura di selezione.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati, decade dal diritto a fruire dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca colui che, entro il termine fissato per la stipula del relativo contratto, non lo sottoscrive.
4. Sia nella ipotesi contemplata nel comma 3 che nel caso di rinuncia all'assegno da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie finali, si procederà allo scorrimento delle stesse.
5. Le graduatorie sono valide per la durata massima di 6 mesi, che decorre dalla data della loro approvazione.
6. Nel contratto deve essere analiticamente specificato il programma delle attività di ricerca che il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere, nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche previste dall'articolo 8 del presente Regolamento.
7. Il Responsabile Scientifico può richiedere la proroga o il rinnovo dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente Regolamento.
8. L'eventuale proroga dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca deve essere autorizzata dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura di Ricerca che ha istituito l'assegno ed ha autorizzato la attivazione della relativa procedura di selezione.

Articolo 21
Revoca dell'assegno e recesso

1. Nel caso in cui il titolare dell'assegno, dopo aver iniziato le attività di ricerca, non le prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per la intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute negligenze e/o inadempienze, ovvero venga espresso nei suoi confronti un giudizio negativo, il Responsabile Scientifico è tenuto a proporre la revoca dell'assegno, che dovrà essere deliberata dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente, con conseguente risoluzione di diritto del contratto.
2. Il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ha facoltà di recedere dal contratto dandone preavviso scritto almeno venti giorni prima al Direttore del Dipartimento o della Struttura di Ricerca competente e al Responsabile Scientifico.
3. La eventuale revoca dell'assegno, ovvero della eventuale rinuncia all'assegno da parte del suo titolare, deve essere inserita, nella banca dati ministeriale, dall'Unità Organizzativa che ha attivato la relativa procedura di selezione.

Articolo 21 bis
Assegni di Ateneo

1. E' possibile attivare gli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento anche relativamente alle attività di ricerca gestite dall'Amministrazione Centrale per i progetti strategici di Ateneo.
2. Ai fini del conferimento di assegni di cui al precedente comma e della gestione delle relative procedure, si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel presente Regolamento e, pertanto, le competenze del Direttore di Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento sono attribuite al Rettore.

TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 22
Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 23
Approvazione, emanazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con Decreto Rettorale.
2. Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura di cui al comma 1.

Articolo 24
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 25
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e di ricerca scientifica.